

OGGETTO: Proposta di iniziativa del cons. Buscemi (ForzaItalia-Pdl) – Modifica al Regolamento sull'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dai Consiglieri Comunali Riccardo Buscemi ai sensi del 1° comma, dell'art. 16 del vigente Statuto;

Visto l'attuale Regolamento sull'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche che prevede un'aliquota unica pari allo 0,20% e ritenuto necessario modificare l'art. 2 del citato Regolamento;

Ritenuto opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma, art. 134 del vigente T.U.O.EE.LL. ravvisata l'urgenza di adempiere alle disposizioni statutarie e regolamentari sopra richiamate;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1°, del D.lgs 18/8/2000 n. 267 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ", che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato A);

con voti xxxxxxxxx legalmente resi nelle forme di legge e debitamente controllati dagli scrutatori

DELIBERA

di modificare l'art. 2 del vigente Regolamento sull'Addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche nel modo che segue:

Art. 2 – Aliquota

1. Il Comune di Pisa applica l'Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche con aliquota scaglionata per classi di reddito così come di seguito indicato:

- Classe di reddito fino a € 15.000 aliquota determinata in 0,6 punti percentuali;
- Classe di reddito da € 15.000 a € 28.000 aliquota determinata in 0,65 punti percentuali;
- Classe di reddito da € 28.000 a € 55.000 aliquota determinata in 0,70 punti percentuali;
- Classe di reddito da € 55.000 a € 75.000 aliquota determinata in 0,75 punti percentuali;
- Classe di reddito oltre € 75.000 aliquota determinata in 0,8 punti percentuali.

2. Le aliquote di cui al comma precedente, se non modificate entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, restano in vigore di anno in anno.